



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/ 7636/C21

Venezia, 16 luglio 2009

**AI DIRIGENTI UFFICI SCOLASTICI
PROVINCIALI
LORO SEDI**

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI**

**e, p.c.
AI RESPONSABILI REGIONALI
OO.SS.
LORO SEDI**

OGGETTO: A.s.2009/10 – Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto personale docente educativo e A.T.A - Indicazioni operative.

Con C.M. n. 63 del 6 luglio 2009, consultabile nella rete INTRANET, il M.I.U.R. ha fornito una serie di indicazioni relative alla gestione dell'organico di fatto, finalizzate a dare applicazione alle misure di contenimento previste dall'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 che, com'è noto, ha previsto, per l'a.s. 2009/10, una riduzione a livello nazionale di 42.000 posti di personale docente, di cui 37.000 da realizzare in sede di definizione dell'organico di diritto e 5.000 in sede di organico di fatto oltre a 15.167 posti di personale ATA, da realizzare in sede di definizione dell'organico di diritto.

PERSONALE DOCENTE

Con la tabella G allegata alla citata C.M. 63/09 è stato definito, per ogni regione, il totale dei posti comuni da diminuire in organico di fatto per raggiungere gli obiettivi di contenimento fissati dalla predetta legge.

Per questa regione il saldo è comunque leggermente positivo nel senso che, rispetto ai posti attivati in organico di diritto, **possono essere complessivamente istituiti in organico di fatto**, a livello regionale, **ulteriori 31 posti** (posti complessivi che è possibile istituire in organico di fatto 2009/10: 49.868, posti istituiti in organico di diritto 2009/10 49.837; differenza + 31).

E' comprensibile tuttavia come, pur in presenza di un leggero incremento di organico, tale incremento sia assolutamente insufficiente a far fronte alle numerosissime esigenze segnalate dalle SS.LL., dai Dirigenti Scolastici e dalle Amministrazioni locali.

Inoltre il notevole, costante aumento del numero degli alunni e degli alunni diversamente abili, rende ancora più difficile raggiungere gli obiettivi di contenimento, in quanto si renderebbe necessario, in molti casi, incrementare il numero delle classi.

Risulta pertanto particolarmente importante e indispensabile adottare una serie di strategie per gestire in maniera assolutamente rigorosa e responsabile le dotazioni organiche di fatto in modo che le stesse da un lato corrispondano ad effettive inderogabili necessità dall'altro siano



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

organizzate in modo da garantire la funzionalità del servizio ed evitare il più possibile disagi agli alunni e al personale.

Lo scrivente è pienamente consapevole dell'impegno richiesto alle SS.LL., dirigenti degli USP e dirigenti scolastici, e delle notevoli difficoltà che inevitabilmente si presenteranno nel gestire una situazione di organico immutabile e a volte insufficiente a far fronte all'incremento degli alunni, tuttavia non può non ricordare il contenuto dell'art. 3 comma 5 del decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici del personale docente per l'a.s.2009/10, che invita tutti i dirigenti, compresi ovviamente i dirigenti scolastici, alla puntuale realizzazione degli obiettivi di contenimento fissati dall'art. 64 della legge 6.8.2008 n. 133, rammentando che il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Si evidenzia inoltre che l'incarico conferito ai dirigenti scolastici prevede la fattiva collaborazione con l'amministrazione scolastica in tema di formazione delle classi e di definizione degli organici.

In relazione alle problematiche concernenti la definizione dell'organico di fatto, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Scuola dell'infanzia

La ridotta disponibilità di posti a livello regionale non consente in alcun modo di accogliere le numerose richieste (oltre 40) di istituzione di nuove sezioni inoltrate dalle SS.LL. e dei sindaci dei comuni interessati dovendo lo scrivente far fronte, con priorità, a numerose problematiche situazioni che sicuramente si verificheranno, in particolare negli istituti di 2° grado, a causa dell'aumento del numero degli studenti respinti reinscritti..

Tuttavia le SS.LL., all'interno del numero di posti già assegnato in organico di diritto e previa diminuzione di un corrispondente numero di posti di altri ordini e gradi, valuteranno la possibilità di accogliere le richieste ritenute più meritevoli, eventualmente attivando il solo orario antimeridiano e quindi assegnando un solo docente.

Si invitano le SS.LL. a comunicare ai sindaci dei comuni interessati l'effettiva impossibilità, da parte di questa Direzione, di soddisfare le richieste presentate.

Formazione classi

Prioritariamente si evidenzia che i criteri e parametri per la formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado sono contenuti nel **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2009 n. 151** (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del D.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), che ad ogni buon fine si allega.

Tale DPR sostituisce integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il DM 3 giugno 1999 n. 141 (classi con alunni disabili).

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 2, comma 411, lettera c) della legge 244/07(Finanziaria 2008) **i Dirigenti Scolastici**, prima di procedere all'attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto, **devono richiedere l'autorizzazione dei Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali appositamente delegati.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Si rammenta, a tal proposito, che l'**art. 4 del DPR n. 81/2009 citato** (disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto) specifica quanto segue: “ *al fine di dare stabilità alla previsione delle classi , riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli*”.

Pertanto le eventuali richieste di sdoppiamento di classi potranno essere inoltrate agli USP solo qualora l'aumento del numero di alunni **sia tale da superare il 10% rispetto ai limiti massimi** previsti dal citato DPR agli artt. 10 (scuola primaria), 11 (scuola secondaria di primo grado) e 16 (scuola secondaria di secondo grado).

Di conseguenza non potranno essere autorizzate classi in più (ovviamente nel caso in cui non siano presenti alunni disabili certificati) qualora non si superi il numero di alunni sottoindicato:

scuola primaria: limite massimo fissato da art. 10: 27 alunni , il cui 10% è pari a 2,7.; fino a 29 alunni (+2, quindi entro il 10%) si mantiene lo stesso numero di classi previste in organico di diritto.

scuola secondaria di primo grado : limite massimo fissato da art. 11: 28 alunni , il cui 10% è pari a 2,8.; fino a 29 alunni (+2, quindi entro il 10%) si mantiene lo stesso numero di classi previste in organico di diritto. Nel caso di classe unica (30 alunni) la stessa si mantiene tale se il numero di alunni non supera le 33 unità (10% di 30= 3) .

scuola secondaria di secondo grado : limite massimo fissato da art. 16: 30 alunni , il cui 10% è pari a 3 .; fino a 33 alunni (+3, quindi entro il 10%) si mantiene lo stesso numero di classi previste in organico di diritto. Parimenti nel caso di classe unica (30 alunni) la stessa si mantiene tale se il numero di alunni non supera le 33 unità (10% di 30= 3) .

Si richiama inoltre l'obbligo per i Dirigenti scolastici e per gli Uffici scolastici provinciali di **procedere all'accorpamento delle classi, in applicazione dell'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268**, qualora il numero degli alunni effettivamente iscritti risulti inferiore a quello previsto in organico di diritto e sia tale da non giustificare il mantenimento delle predette classi.

Si evidenzia altresì che i **nulla osta** all'eventuale trasferimento di alunni , da concedere solo in presenza di situazioni particolari, debitamente motivate, non devono comportare modifiche del numero delle classi già formate.

Si sottolinea inoltre il **divieto, ai sensi della citata legge 268/2002, di procedere a sdoppiamenti e/ o istituzioni di nuove classi successivamente al 31 agosto** p.v. salvo il caso previsto dall'art. 14, comma 3 dello schema di decreto interministeriale che prevede una deroga a tale disposizione qualora intervengano variazioni in aumento del numero di alunni , a seguito di verifica programmata dopo il 31 agosto.

In questo caso le eventuali classi in più potranno essere autorizzate solo qualora l'aumento del numero di alunni, compresi quelli che non hanno superati i debiti, sia tale da superare le 31 unità per classe .



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

In linea generale, in considerazione della **necessità di contenere al massimo gli incrementi di classi**, si invitano i dirigenti degli USP a **verificare con il massimo rigore le richieste di sdoppiamento avanzate dai Dirigenti scolastici** e a non procedere a sdoppiamenti (ovviamente nel caso di classi in cui non siano presenti alunni disabili certificati) se non si realizzano le condizioni fissate dall'art. 4 del DPR (aumento di alunni tale da superare il 10% del limite massimo previsto per ogni ordine e grado dal DPR n. 81/09).

Classi serali presso istituti di secondo grado

Per le ragioni già illustrate (impossibilità di incrementare l'organico) le SS.LL. non potranno autorizzare il funzionamento di nuove classi serali , oltre a quelle già previste in organico di diritto.

In relazione ad alcune problematiche concernenti i vari ordini e gradi d'istruzione si evidenzia quanto segue.

Scuola Primaria

Lingua inglese

Come già evidenziato nella nota di questa Direzione prot.n. 3807 del 6 aprile 2009, con la quale sono state fornite indicazioni per la definizione dell'organico di diritto, i docenti in possesso della certificazione per l'insegnamento della lingua inglese, insieme a quelli in possesso degli altri requisiti per insegnare tale lingua, sono obbligati, ad insegnare detta lingua nelle proprie classi.

I dirigenti scolastici devono pertanto procedere a tale assegnazione, tenendo anche conto degli elenchi inviati da questo ufficio , prima di costituire posti di lingua inglese da affidare a docenti specialisti.

I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili del pieno utilizzo degli insegnanti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e rispondono, per danno all'erario, qualora, nonostante la presenza dei predetti docenti , facciano ricorso, per la copertura delle ore di inglese, ad insegnanti esterni specialisti.

Di regola viene costituito un posto da assegnare agli specialisti ogni 7 oppure 8 classi, a condizione che si raggiungano almeno 18 ore settimanali.

Si dovrà tendere comunque il più possibile alla costituzione di posti con 22 ore settimanali.

Pieno utilizzo insegnanti : docenza in altre classi- attività alternative religione - assistenza mensa – altre attività previste dal P.O.F. – Compensazione ore/posti tra Istituzioni scolastiche

Si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la citata circolare relativa all'organico di diritto che, ad ogni buon fine si riportano.

Gli insegnanti che non svolgono nelle proprie classi l'intero orario d'obbligo (22 ore settimanali) per la presenza dell'insegnante specialista d'inglese o del docente esterno di religione, devono essere impiegati, fino al raggiungimento del predetto orario d'obbligo, prioritariamente in attività di docenza in altre classi dell'istituto, successivamente nello svolgimento di attività alternative alla religione cattolica e nell'assistenza alla mensa nelle classi con rientri pomeridiani e, infine, per altre attività previste dal Piano dell'offerta formativa.

I dirigenti degli USP, dopo aver effettuato la prima assegnazione dell' organico spettante alle singole istituzioni scolastiche e dopo attenta analisi delle diversificate situazioni che si possono



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

realizzare nelle singole istituzioni scolastiche per effetto della presenza più o meno consistente di docenti specialisti di inglese o di insegnanti esterni di religione, valuteranno la possibilità di operare compensazioni tra scuole detraendo le ore/posti non utilizzati in quelle con consistente presenza di specialisti esterni per assegnarli a quelle in cui, a causa della copertura di tutte le ore d'insegnamento, comprese quelle di inglese e religione, da parte degli insegnanti di classe, necessitano invece di incremento di organico.

Dovrà comunque essere garantita la copertura delle ore relative alle attività alternative alla religione cattolica prestando particolare attenzione alle esigenze delle scuole con elevato numero di alunni stranieri i quali, in linea di massima, non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Al fine di ottimizzare le risorse, i dirigenti scolastici faranno il possibile per organizzare l'orario di religione delle varie classi in modo che le predette attività alternative riguardino gruppi consistenti di alunni anche di classi parallele, da mettere insieme durante tali attività alternative, evitando quindi la costituzione di gruppi troppo esigui.

Scuola secondaria di primo grado

Classi a tempo prolungato

Si ricorda che tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa.

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due o tre rientri.

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane di almeno un corso intero.

I dirigenti degli USP, prima di istituire o confermare tale tipologia di classi opereranno una puntuale verifica di tutte le predette condizioni.

Si fa presente che per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983 mentre per le altre classi si applicano i nuovi assetti orari previsti dal Regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27.2.2009 ed inviato alle SS.LL. con nota prot. n. 2573 del 9.3.2009.

Lingue comunitarie

Premesso che in tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese per 3 ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per 2 ore settimanali, si fa presente che, per la prima volta, a decorrere dall'organico di diritto per l'a.s. 2009/10, i posti e le ore derivanti dalla seconda lingua comunitaria sono già stati previsti in organico di diritto.

Non sarà più possibile conservare l'orario (3 ore per ogni lingua) relativo alle sperimentazioni del c.d. "bilinguismo" in quanto tutte le classi del corso devono svolgere le ore (3 e 2 ore) previste dai nuovi assetti, tranne che la sperimentazione del "bilinguismo" non riguardi le classi terze a tempo prolungato.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Inglese potenziato : non attivazione

Si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del MIUR n. 80 del 25 giugno 2009, consultabile nella rete INTRANET, con la quale il citato Ministero comunica che il TAR del Lazio ha accolto la domanda cautelare di sospensione della circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizione alunni scuole ogni ordine e grado per l'a.s. 2009/10) nella parte in cui consente alle famiglie di richiedere che anche le ore previste per la seconda lingua comunitaria (2 ore) siano destinate, insieme alle altre 3 previste dal piano orario, all'insegnamento della lingua inglese per un totale di 5 ore settimanali (c.d. inglese potenziato).

Il citato Ministero, al fine di non correre il rischio di dover variare in corso d'anno l'organico delle predette lingue, a seguito di pronunce sfavorevoli per l'Amministrazione, ha disposto la sospensione della circolare n. 4 /2009 nella sola parte che riguarda l'inglese potenziato.

Di conseguenza i dirigenti scolastici non dovranno dare seguito alle richieste in tal senso presentate dalle famiglie nemmeno se si dovessero realizzare tutte le condizioni previste per la sua attivazione (costituzione di almeno una classe, assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello provinciale).

Cattedre cl. Concorso 43/A – Italiano, storia e geografia

Il DM n. 37 del 26 marzo 2009 ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare ad ogni disciplina.

Tale quantificazione compete pertanto all'autonoma decisione delle istituzioni scolastiche le quali cureranno, per quanto possibile, di costituire le cattedre di materie letterarie comprendendo anche le ore di approfondimento, evitando quindi che queste ultime siano raggruppate tra loro costituendo posti con sole ore di approfondimento.

Istruzione secondaria di secondo grado

Per l'istruzione secondaria di secondo grado si richiamano le indicazioni più sopra riportate relative alla formazione delle classi, diurne e serali, raccomandando il massimo possibile rigore nel controllo dei dati in caso di richieste di aumento avanzate dai dirigenti scolastici.

Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 3, comma 88 della legge 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004) che ha modificato i parametri previsti dall'art. 459 del D.Lvo 297/94 per concedere l'esonero o il semiesonero dei docenti che collaborano con il Dirigente Scolastico.

Tenuto conto che i posti lasciati liberi dai docenti in questione concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità da utilizzare per le operazioni di inizio anno scolastico, i dirigenti scolastici sono invitati ad emanare i relativi provvedimenti, in tempo utile rispetto alle citate operazioni.

Tali provvedimenti devono essere inviati, per il successivo controllo, agli Uffici scolastici provinciali che verificheranno la legittimità dei provvedimenti stessi.

Pieno utilizzo personale in esubero

I dirigenti degli USP adotteranno tutte le strategie per assicurare il pieno utilizzo, anche in altro ruolo e su posti di sostegno, a domanda e d'ufficio, del personale che risulta in esubero a livello



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

provinciale, al fine di garantire la copertura del maggior numero di posti disponibili.

Si richiamano a tal proposito le indicazioni riportate nei contratti nazionale e regionale concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'anno scolastico 2009/10, sottoscritti rispettivamente il 26 giugno e il 1° luglio 2009.

Si rende noto, al riguardo, che il MIUR ha annunciato un monitoraggio sulle modalità di utilizzo del personale in esubero.

Posti di sostegno aggiuntivi

Con successiva nota saranno comunicati i posti aggiuntivi di sostegno assegnati ad ogni provincia per l'a.s.2009/10. Si fa presente che tali posti ammontano a 2.782 e si aggiungono ai 3.118 già autorizzati in organico di diritto, per un totale di 5.900 cattedre.

Tale contingente, com'è noto, è insuperabile.

Definizione dell'organico e conteggio dei posti

Si ricorda alle SS.LL. che, come per l'organico di fatto relativo all'a.s. 2008/09, il conteggio dei posti istituiti dovrà comprendere sia i posti interi sia quelli derivanti dalla somma degli spezzoni orari rapportati a cattedra, derivanti dall'eventuale variazione del numero delle classi rispetto a quelle definite in organico di diritto. .

PERSONALE ATA

Le eventuali limitatissime richieste di posti in più rispetto a quelli autorizzati in sede di organico di diritto dovranno essere inoltrate a questa Direzione, entro il 25 luglio p.v., da parte dei dirigenti degli USP, solo qualora le risorse assegnate in organico di diritto alle istituzioni scolastiche, secondo le indicazioni riportate nella CM n. 63/09:

- non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici (ad esempio: scuole articolate su più plessi, situazioni di particolare complessità amministrativa, problemi di sicurezza nei laboratori)
- oppure siano state segnalate situazioni di difficoltà derivanti da un'elevata concentrazione di personale inidoneo per motivi di salute.

Sono consentite compensazioni tra profili qualora lo richiedano le esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche.

:

Monitoraggio e rilevazione dati

Si evidenzia ancora una volta la fondamentale importanza di **comunicare a SIDI tutti i dati aggiornati relativi agli alunni, compresi gli alunni diversamente abili, alle classi e ai posti attivati.**

Al riguardo il gestore del Sistema Informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di comunicazione dei predetti dati sia da parte degli Uffici scolastici provinciali che delle singole istituzioni scolastiche.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Tempistica operazioni organico di fatto

Si evidenzia che l'art. 37 della legge 24 febbraio 2009 n. 14 **ha prorogato al 31 agosto** il termine del 31 luglio fissato dalla legge 333/2001 per ultimare le operazioni di utilizzazione, immissione in ruolo e stipula dei contratti a tempo determinato, finalizzate a garantire un corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.

Ne consegue che i provvedimenti concernenti l'individuazione dei destinatari dei contratti di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, emanati entro il 31 agosto, dovranno essere sottoscritti dai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e non dai dirigenti delle "scuole polo".

Seguiranno comunque ulteriori più precise indicazioni relativamente alle nomine del personale non di ruolo.

^^^^

Si comunica che sul contenuto della presente nota è stata fornita, in data odierna, la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si raccomanda e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo